

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Titolo I

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto del Codice etico e di comportamento dell'Ateneo e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, il reclutamento di personale per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti tramite procedura di valutazione comparativa ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Ai fini del presente Regolamento:
 - a. la legge 30 dicembre 2010, n. 240 viene denominata "la legge";
 - b. il Ministro dell'Università e della Ricerca viene denominato "il Ministro".

Art. 2

Natura del rapporto di lavoro

1. L'assunzione di personale, ai sensi del presente Regolamento, comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato disciplinati dall'art. 24 della legge.
2. Il contratto di cui al presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso al ruolo di Professore di II fascia, se non nei casi e con le procedure disciplinate dal presente regolamento.

Art. 3

Tipologia del contratto

1. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di 6 anni e non è rinnovabile.
2. È previsto sia il regime di tempo pieno che il regime di tempo definito.
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Art. 4

Indizione della procedura

1. Il Dipartimento, nell'ambito delle risorse ad esso assegnate, chiede al Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure di valutazione comparativa di cui al presente Regolamento, in funzione delle proprie esigenze didattiche e di ricerca e coerentemente con la programmazione di Ateneo.
2. La richiesta è approvata dal Consiglio di Dipartimento, nella sua composizione allargata, incluse le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico amministrativo, con delibera adottata a maggioranza assoluta.
3. La delibera del Dipartimento stabilisce:
 - a) gruppo scientifico-disciplinare e eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - b) il programma di ricerca e la sua durata;
 - c) le attività didattiche, anche integrative, e quelle di servizio agli studenti previste o, nel caso di richiesta adeguatamente motivata da parte dell'ente pubblico o privato che provvede alla copertura finanziaria ai sensi del successivo art. 5, l'esonero totale o parziale dall'impegno didattico medesimo;
 - d) il regime di tempo pieno o definito;
 - e) la lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio;
 - f) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, secondo quanto previsto dal successivo art. 6;
 - g) la sede di servizio;
 - h) la copertura finanziaria con l'indicazione della fonte del finanziamento, qualora questa sia esterna all'Ateneo;
 - i) il trattamento economico, assistenziale e previdenziale previsto;
 - l) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare per la partecipazione alla procedura, che non può essere comunque inferiore a dodici.
 - m) l'eventuale riserva del posto per candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca, sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando.

4. Il Consiglio di Amministrazione, verificate la conformità delle richieste di cui al comma 1 con gli obiettivi didattici e di ricerca dell'Ateneo e del Dipartimento nonché la sostenibilità finanziaria secondo le vigenti normative, delibera, a maggioranza assoluta, sulle richieste di attivazione del procedimento di valutazione comparativa.
5. In esito alla delibera di cui al comma 1, il Rettore indice con proprio decreto la procedura di valutazione comparativa.
6. L'avviso del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul portale di Ateneo e ne viene data pubblicità anche tramite il sito del MUR e dell'Unione Europea.
7. Il bando contiene l'indicazione dei requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, secondo quanto disposto dall'art. 6; del trattamento economico e previdenziale previsto; delle modalità di presentazione della domanda; del termine di presentazione della domanda, comunque non inferiore ai quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando, inoltre, riproduce i contenuti della delibera del Consiglio di Dipartimento di cui al comma 2.

Art. 5

Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria può essere a carico del bilancio dell'Ateneo ovvero di fondi dipartimentali. La copertura finanziaria, inoltre, può essere assicurata anche con il ricorso a risorse derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati, in conformità con le disposizioni dell'art. 18, comma 3, della legge. Le convenzioni devono avere una durata quindicennale. I costi, comprensivi degli oneri a carico dall'Amministrazione, sono a carico dell'ente finanziatore, compresi gli incrementi stipendiali previsti dalla normativa vigente. A tal fine il soggetto finanziatore dovrà presentare adeguata fidejussione bancaria o assicurativa.
2. I finanziamenti a copertura dei contratti di cui al presente regolamento possono, altresì, essere garantiti da fondi derivanti da programmi comunitari o di altri organismi internazionali destinati alla ricerca o alla formazione e contratti su fondi di programmi nazionali e regionali che prevedano esplicitamente l'attivazione di contratti per Ricercatori universitari con contratto a tempo determinato. I contratti finanziati dall'Unione Europea, da altri organismi internazionali, o da fondi di ricerca nazionali/regionali, seguono le regole stabilite dal programma di finanziamento e dai regolamenti di Ateneo intesi a definire tali finanziamenti. Le disposizioni del presente regolamento di Ateneo sono applicate solo in quanto compatibili con le medesime.

Art. 6

Requisiti di partecipazione e modalità di presentazione della domanda

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa i soggetti, anche di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero. I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero dovranno allegare all'istanza di partecipazione copia del provvedimento rilasciato dalle autorità competenti con il quale è stata riconosciuta l'equipollenza ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382/1980 o la determina di equivalenza del titolo estero a quello italiano, rilasciata ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001. Nelle more del rilascio, da parte degli organi preposti, è possibile produrre la ricevuta di avvenuta consegna della richiesta di equipollenza o equivalenza. Possono, altresì, presentare domanda i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della legge.

2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure:

a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui all'art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010, così come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, fermo restando la riserva prevista dalla citata legge e richiamata al successivo art. 17, c. 3.

b) i soggetti che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che propone l'attivazione della procedura, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo della legge n. 240/2010.

3. Le domande di partecipazione alla procedura devono essere presentate per via telematica con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione. Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata personale al quale inviare ogni comunicazione. Il candidato deve presentare per via telematica anche il *curriculum vitae* e l'elenco delle pubblicazioni. Nella domanda devono, altresì, essere indicate le pubblicazioni ritenute più significative, secondo quanto stabilito dal Bando; le pubblicazioni scelte debbono essere inviate in formato pdf.

Art. 7

Modalità di costituzione della Commissione

1. La valutazione comparativa è effettuata da apposita Commissione, nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha promosso l'avvio della procedura. Il decreto di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito di Ateneo.
2. La Commissione è composta da tre professori di prima o seconda fascia, appartenenti al gruppo disciplinare/settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione nel rispetto, ove possibile, della parità di genere e che devono essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per accedere alla Abilitazione Scientifica Nazionale a professore ordinario.
3. Due dei componenti, appartenenti ad atenei diversi tra loro, sono individuati tramite sorteggio all'interno di una rosa di quattro nominativi. La rosa di nomi è indicata dal Consiglio di Dipartimento. Il terzo componente è designato dal Consiglio di Dipartimento tra i professori interni o esterni all'Ateneo.
4. Alla delibera del Consiglio di Dipartimento avente ad oggetto la proposta di composizione della Commissione sono allegati i curricula dei professori indicati nella rosa, insieme alle dichiarazioni con le quali essi dichiarano di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dal comma 5.
5. Possono fare parte della Commissione i professori che non abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7 della legge, nei due anni precedenti l'avvio della procedura selettiva.

Il non aver ottenuto una valutazione negativa può essere autocertificato dal docente secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Della Commissione, inoltre, non possono far parte i professori che siano già stati componenti di commissioni in più di una procedura concorsuale di Ateneo nell'anno solare nel quale è indetta la procedura.

6. La Commissione è costituita nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. I componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti alla procedura, dichiarano che non sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. L'Amministrazione verifica le autodichiarazioni rilasciate dai componenti della Commissione. Il componente della Commissione che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dall'art. 51 del Codice di procedura civile o in una situazione di conflitto di interesse ha l'obbligo di astenersi dal compimento di atti inerenti alla procedura e di rinunciare alla nomina o presentare le proprie

dimissioni, che sono motivate e producono effetto solo dopo l'accettazione del Rettore. Nei casi in cui è fatto obbligo al componente di astenersi, ciascuno dei candidati, prima della data di insediamento della Commissione e specificando i motivi su cui si fonda la richiesta, può proporre istanza di ricusazione, sulla quale decide il Rettore. A seguito del provvedimento del Rettore che accerta l'esistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile o di una situazione di conflitto di interesse, l'amministrazione provvede tempestivamente a integrare la Commissione attraverso un sorteggio all'interno della rosa di cui al comma 3.

Art. 8

Svolgimento della procedura

1. Nel corso della prima seduta la Commissione nomina tra i suoi componenti un Presidente e un Segretario verbalizzante.
2. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
4. La procedura di valutazione comparativa si articola in due fasi. Nella prima fase, la Commissione, sulla base di criteri predeterminati, riconosciuti anche in ambito internazionale e individuati con decreto ministeriale, resi pubblici attraverso la pubblicazione del relativo verbale, seleziona preliminarmente i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. La prima fase si conclude con l'ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità.

I criteri di valutazione sono pubblicati sul sito web dell'ateneo al termine della prima riunione. Solo successivamente alla pubblicazione, l'elenco dei candidati è inviato alla Commissione.

I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

Nel corso della seconda riunione, la Commissione procede alla verifica delle incompatibilità con i candidati, secondo la normativa vigente

L'elenco dei candidati, la data di svolgimento della discussione, dell'eventuale prova di lingua straniera e della prova didattica sono pubblicati sul sito web di ateneo con valore di convocazione ufficiale. Nelle selezioni a Ricercatore con più di sei candidati, è contestualmente pubblicato il

verbale relativo alla valutazione comparativa dei candidati sulla base della quale la Commissione ha individuato i candidati da ammettere al colloquio.

5. La seconda fase è costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. La Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa.

Nel caso in cui la copertura finanziaria del posto grava su uno specifico progetto di ricerca, la Commissione, nella valutazione comparativa dei candidati, tiene conto, altresì, dello specifico ambito di ricerca indicato nel bando.

Al termine del colloquio si svolgerà l'accertamento delle competenze linguistiche dei candidati e una prova didattica, su un argomento, relativo alle tematiche del/dei settore/i concorsuale/i o del gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione, sorteggiato dal candidato almeno 24 ore prima, previa formale convocazione. Ogni candidato sorteggia una terna di argomenti fra almeno cinque predisposti dalla Commissione. All'interno della terna sorteggiata il candidato sceglie un argomento che costituirà oggetto della lezione. Il candidato può scegliere di esporre la lezione in lingua italiana, o in un'altra lingua estera predeterminata nel bando di selezione.

La Commissione indica infine gli eventuali idonei alla chiamata in base ai criteri definiti nel bando e in numero, comunque, non superiore al triplo dei posti oggetto della procedura di valutazione comparativa. Sono esclusi esami scritti e orali, a eccezione della prova orale di accertamento della conoscenza di una lingua straniera di cui all'art. 4, comma 3 lettera e), che precede.

6. La Commissione conclude i suoi lavori e invia gli atti al Rettore per la relativa approvazione entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina.

7. Su proposta motivata del Presidente della Commissione, il Rettore può prorogare per una sola volta, e per un periodo non superiore a due mesi, il termine per la conclusione della procedura.

8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6 o, in caso di concessione della proroga, quello di cui al comma 7, il Rettore dispone lo scioglimento della Commissione e, in esito alla procedura regolata dal presente articolo, ne nomina una nuova in sostituzione della precedente.

9. Entro i trenta giorni successivi alla loro ricezione, il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura. Nel caso in cui riscontri irregolarità, rinvia con provvedimento motivato gli atti stessi alla Commissione, fissando un termine per l'adeguamento ai rilievi formulati. Gli atti della procedura, una volta approvati, sono pubblicati tempestivamente sul sito dell'Ateneo.

Art. 9

Proposta di chiamata

1. Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico dei candidati, propone con deliberazione motivata e approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia, facendo specifico riferimento alle esigenze didattiche e/o di ricerca che hanno determinato la richiesta della procedura da parte del Dipartimento, la chiamata di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata. Ai fini della scelta, il Consiglio di Dipartimento può organizzare incontri nel corso dei quali ciascun candidato è invitato a presentare un progetto di ricerca in corso o a svolgere una lezione. In caso di mancata accettazione da parte del candidato scelto, il Consiglio di Dipartimento, con la medesima procedura, può formulare una nuova proposta di chiamata di un altro dei soggetti dichiarati idonei dalla Commissione.

2. In caso di proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento di uno dei candidati dichiarati idonei, la relativa delibera è sottoposta dal Rettore all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di rinuncia del candidato chiamato, o qualora sopravvenissero ulteriori esigenze di reclutamento di ricercatori a tempo determinato sul medesimo settore concorsuale, il Consiglio di Dipartimento può proporre la chiamata di altro candidato idoneo entro 18 mesi dalla chiamata del Consiglio di Amministrazione.

La stipula del contratto deve avvenire entro 90 giorni, salvo rinuncia del vincitore della procedura, dall'approvazione degli atti del Rettore. In caso di mancata stipula del contratto, per i tre anni successivi l'Ateneo non potrà bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al Dipartimento interessato.

Art. 10

Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 2, l'impegno annuo complessivo, ai fini della rendicontazione della ricerca, è di 1.500 ore annue per i Ricercatori a tempo pieno e 750 ore per i Ricercatori a tempo definito.

2. L'impegno didattico dei titolari dei contratti è definito dal Consiglio di Dipartimento in fase di programmazione delle attività didattiche, fatti salvi i casi di esonero o limitazione parziale delle attività didattiche di cui all'art. 4, c. 3 lett. c).

3. I titolari dei contratti di cui al presente Regolamento devono partecipare alle commissioni d'esame di profitto e alle commissioni di laurea.

4. Il contratto stabilisce le modalità di svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa, di servizio agli studenti e delle attività di ricerca nel rispetto del presente Regolamento e di quello sui compiti didattici e l'incentivazione dei docenti.

Art. 11

Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai titolari del contratto di cui all'art. 3 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato elevato fino a un massimo del 30 per cento a seconda del regime di impegno.

Art. 12

Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Al Ricercatore si applica il trattamento previdenziale ed assistenziale previsto dalle vigenti disposizioni normative per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, mediante iscrizione all'INPS - gestione ex INPDAP sia ai fini previdenziali che di quiescenza.

Art. 13

Regime di incompatibilità

1. Il conferimento del contratto di Ricercatore universitario a tempo determinato è incompatibile con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
- con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca;
- con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2. Per il regime autorizzativo, si applicano le norme della legge, quelle del D.Lgs. n. 165/2001 nonché le norme di Ateneo circa le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti.

3. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa

ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

4. Ai titolari dei contratti di cui al presente regolamento è riconosciuta la possibilità, previa autorizzazione, di svolgere periodi di ricerca all'estero. L'autorizzazione è concessa dal Direttore del Dipartimento previa delibera del Consiglio di Dipartimento in cui vanno specificate le eventuali riduzioni all'impegno didattico richiesto in contratto.

Titolo II

Art. 14

Procedura di valutazione del ricercatore

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'Università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge.

2. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

3. La valutazione si svolge in conformità con gli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro e con i criteri di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

La valutazione ha per oggetto l'attività didattica, anche integrativa, e di servizio agli studenti, le attività di ricerca e di terza missione nonché quelle istituzionali e organizzative svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, comma 3 della legge. Qualora il ricercatore, ai sensi del Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, abbia l'esonero totale dall'impegno didattico, la valutazione di cui al comma 1 riguarda solo l'attività di ricerca; qualora abbia l'esonero parziale dalla didattica, i parametri di cui all'art. 15, comma 3, lett. a) c) e d) sono ridotti in base a quanto previsto nel contratto.

La valutazione di cui al comma 2 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica su tematiche coerenti con il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.

Art. 15

Avvio e svolgimento della procedura di chiamata come professore di II fascia

1. A partire dalla conclusione del terzo anno del contratto, il ricercatore può presentare la domanda di cui all'art. 14, comma 1, al Direttore di Dipartimento, corredata di una relazione sull'attività svolta.

Il Consiglio di Dipartimento valuta la domanda al fine di verificare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. Alla procedura di valutazione è data pubblicità sul sito di Ateneo.

2. Il Consiglio di Dipartimento accerta che il candidato, nel periodo compreso tra la data in cui ha preso servizio e quella in cui ha presentato la domanda di cui all'art. 14, comma 1:

a) abbia assolto puntualmente gli impegni didattici affidati dal Dipartimento, in conformità con le previsioni di legge, tenuto conto dei casi di esonero totale o parziale;

b) con riferimento agli insegnamenti effettivamente svolti negli ultimi tre anni, nei quesiti presenti nel questionario degli studenti frequentanti sulla valutazione delle attività didattiche e relativi alla efficacia didattica del docente, abbia ottenuto una percentuale media annua di risposte positive ricevute su tutti i corsi/moduli maggiore o uguale al 70%;

c) abbia partecipato alle commissioni istituite per gli esami di profitto;

d) abbia svolto attività didattica, seminari, esercitazioni, orientamento e tutoraggio agli studenti, nonché attività correlata alla predisposizione delle tesi di laurea e delle tesi di dottorato;

e) abbia in media all'anno almeno n. 2 prodotti validi ai fini della VQR più recente, di cui, per le aree bibliometriche, almeno n. 1 in riviste indicizzate di primo quartile o in banche dati di riconosciuto prestigio e di rilevanza internazionale e per le aree non bibliometriche, almeno n. 1 prodotto ritenuto dal Consiglio di Dipartimento "di eccellenza" ai sensi delle linee guida ANVUR per la VQR più recente; per le aree bibliometriche 1 articolo pubblicato in una rivista indicizzata di primo decile vale 1,5 prodotti; per le aree non bibliometriche una monografia equivale a due prodotti; salvo casi particolari opportunamente documentati, le pubblicazioni devono essere liberamente e gratuitamente accessibili in modalità almeno "green open access";

f) abbiano partecipato ad almeno il 60% delle riunioni del Consiglio di Dipartimento convocate durante il periodo in servizio, salvo periodi di svolgimento dell'attività fuori sede o all'estero opportunamente documentati e autorizzati.

In caso di maternità o congedo parentale, la continuità temporale della produzione scientifica e la quantità e frequenza media delle pubblicazioni, degli insegnamenti e delle riunioni del consiglio di dipartimento deve essere adeguatamente rimodulata.

3. Il Consiglio di Dipartimento accerta, inoltre, che il candidato, nel periodo compreso tra la data in

cui ha preso servizio e quella in cui ha presentato la domanda di cui all'art. 14, comma 1, sia in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di uno o più gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
- b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, in media almeno uno all'anno nel periodo considerato;
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;
- d) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- e) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico, come *spin-off*, brevetti nonché private, e di conoscenza e/o responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private.

4. Qualora la verifica di cui ai commi 2 e 3 sia positiva, il Consiglio di Dipartimento delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, la richiesta di avvio della procedura di valutazione ai fini di chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la conformità della richiesta con gli obiettivi didattici e di ricerca dell'Ateneo e del Dipartimento nonché la sostenibilità finanziaria secondo le vigenti normative, delibera, a maggioranza assoluta, sulla richiesta di attivazione del procedimento di valutazione ai fini di chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.

5. Alla procedura si applicano, in quanto compatibili, le norme degli artt. 7 e 8 del Regolamento per le chiamate dei professori con le deroghe disposte nei commi che seguono.

6. La Commissione valuta l'attività di ricerca scientifica e la prova didattica del candidato ai sensi dell'art. 16.

7. In esito alla valutazione compiuta ai sensi dell'art. 16, la Commissione esprime il proprio giudizio sul candidato con delibera motivata, assunta a maggioranza assoluta.

8. I termini previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 8 del Regolamento per le chiamate dei professori universitari sono ridotti rispettivamente a 45 giorni e a 20 giorni.

9. In caso di esito positivo della valutazione, il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità di cui all'art. 2, comma 1 lett. b) della legge, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato.

11. In caso di esito negativo della valutazione, il titolare del contratto può ripresentare istanza di valutazione non prima di un anno dalla precedente istanza.

Art. 16

Valutazione dell'attività di ricerca scientifica e della prova didattica

1. La Commissione valuta l'attività di ricerca scientifica del candidato nel periodo compreso tra la data in cui ha preso servizio e quella in cui ha presentato la domanda di cui all'art. 14, comma 1, con l'unica eccezione delle pubblicazioni presentate, che possono essere precedenti a tale periodo.

2. La valutazione della Commissione ha a oggetto i seguenti ambiti:

- a) produzione scientifica;
- b) organizzazione, direzione e coordinamento di uno o più gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero partecipazione agli stessi;
- c) conseguimento della titolarità di brevetti;
- d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- f) titolarità di progetti di ricerca finanziati su bando competitivo e contratti di ricerca o di trasferimento tecnologico finanziati.

3. Per esprimere la propria valutazione sulla produzione scientifica del candidato, la Commissione prende in considerazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. È valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

4. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni si

avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

- 1) numero totale delle citazioni;
 - 2) numero di citazioni per pubblicazione;
 - 3) "*impact factor*" totale;
 - 4) "*impact factor*" per pubblicazione;
 - 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
5. La prova didattica, che si svolge dopo che la Commissione ha esaurito la fase di valutazione di cui ai commi precedenti, consiste in una lezione su un argomento, relativo alle tematiche del gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione, sorteggiato dal candidato almeno 24 ore prima, previa formale convocazione. La Commissione definisce preliminarmente i criteri di valutazione della prova didattica e predispone almeno cinque argomenti per la prova didattica.
6. Il candidato sorteggia una terna di argomenti tra quelli predisposti dalla Commissione. All'interno della terna sorteggiato il candidato sceglie un argomento che costituirà oggetto della lezione. Il candidato può scegliere di esporre la lezione in lingua italiana, o in un'altra lingua estera predeterminata nel bando di selezione.
7. Al termine della prova didattica, la Commissione, sulla base dei criteri predefiniti dalla stessa, esprime un giudizio sintetico sulla valutazione della prova.

Art. 17

Norme transitorie e finali

1. Ai titolari dei contratti di cui al presente regolamento viene attribuito, per l'intera durata del contratto, il titolo di Ricercatore.
2. I ricercatori di cui al presente regolamento sono computati ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa dei Dipartimenti.
3. Fino al 31 dicembre 2026 l'Ateneo destina una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse impiegate per la stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato a soggetti che sono o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge, o a soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge.

Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
(emanato con D.R. n. 309/23 del 05.07.2023)

4. Fino al 31 dicembre 2026 alla data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79, a richiesta dell'interessato è riconosciuto ai fini dell'inquadramento:

- ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da Ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge, e che stipulano un contratto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi della Legge 29 giugno 2022, n. 79, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei suddetti casi, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei Professori associati di cui all'art. 15 del presente regolamento, avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio;

- ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge e che stipulano un contratto di Ricercatore a tempo determinato, un periodo di servizio pari a due anni.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.